CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2798

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALORI, LATTANZI, BOLDRINI, LUZZATTO, MALAGUGINI, MACALUSO, GATTO, COLAJANNI, MAZZOLA, D'ALESSIO, LAMI, FASOLI, PIGNI

Presentata il 27 ottobre 1970

Istituzione del servizio civile alternativo al servizio militare per le classi di leva 1950-1951-1952-1953 della Valle del Belice

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Valle del Belice, distrutta dal terremoto del 15 gennaio 1968, è giunta ormai ad una fase di gravissimo disfacimento economico e sociale.

Gli interventi previsti con legge 29 luglio 1968, n. 858, non sono stati in pratica effettuati: quel poco che si è fatto è avvenuto nell'ambito del vecchio metodo di imprevidenza e di spreco in cui non sono mancati episodi di malcostume e di corruzione.

In questo quadro di degradazione del tessuto economico e sociale della zona, di carenza di ogni politica, si verifica in proporzioni accentuate la fuga di gran parte della popolazione attiva, costretta ad emigrare a causa dei vecchi e nuovi bisogni, cosicché ogni ritardo nell'intervenire rischierebbe di compromettere definitivamente ogni possibilità di rimedio.

Ed è così infatti che il 60 per cento dei giovani della Valle del Belice, senza risorse e prospettive, ha abbandonato la zona; ed è questo anche uno dei motivi che ci inducono, unitamente ad altri gruppi, alla presentazione della presente proposta, volta ad impedire che a tale depauperamento delle migliori forze produttive, si sommi l'ulteriore sottrazione di energie giovanili, dovuta alla chiamata alle armi per il servizio di leva (oltre 2.000, ad esempio, per il solo 1970).

La popolazione del Belice chiede, come prima misura di intervento statale, che questo drenaggio cessi: che venga sostituito il servizio militare di leva con un servizio civile alternativo che consenta ai giovani di dedicarsi alla ricostruzione della Vallata.

A tal fine intere collettività si sono pronunziate in assemblea, si sono costituite in organismi di nuova democrazia, che in appoggio ai comuni e alle altre istanze istituzionali dibattono il problema, promuovono iniziative e guidano la civilissima lotta che è attualmente in atto.

Lo Stato si è dimostrato insensibile alle sollecitazioni delle popolazioni della Valle del

Belice, dando una risposta prevalentemente repressiva con le denunce, i processi e le condanne: a tutt'oggi circa 60 giovani del Belice, fra i pochi rimasti, sono rinviati a giudizio o condannati o in stato di detenzione.

Ed è appena il caso di sottolineare il grave danno che in questo modo si arreca non soltanto alle popolazioni del Belice, ma alla nuova coscienza democratica dell'intera collettività così duramente colpita che tenta di reagire non già con le esplosioni di rivolta e di collera della storia dell'isola e del meridione, ma con la costruzione di nuovi strumenti di potere popolare, nella prospettiva di un mutamento profondo di metodi di vita civile e politica.

Per questo il Parlamento deve intervenire, affermare il suo ruolo di guida del Paese, la sua capacità di cogliere i nuovi fermenti, che non sono solo della Valle del Belice ma investono questioni più ampie come quella del Mezzogiorno, dei giovani che sono orientati in tutto il Paese a chiedere una loro diversa collocazione rispetto al servizio di leva obbligatorio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I cittadini sottoposti ad obblighi di leva che hanno la residenza nella zona del Belice colpita dal terremoto del 15 gennaio 1968, saranno impegnati, in sostituzione del servizio militare, in un servizio civile della stessa durata di quello militare, finalizzato alla ricostruzione e allo sviluppo della stessa Valle del Belice, salvo istanza degli interessati che intendano prestare servizio militare.

ART. 2.

La delimitazione della zona oggetto del provvedimento, per le finalità di cui all'articolo 1, è determinata con decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 36-*bis* del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

ART. 3.

I cittadini di cui all'articolo 1 sono quelli appartenenti alle classi di leva 1950-1951-1952-1953.

I cittadini chiamati alle armi con il primo, secondo, terzo scaglione del contingente di leva 1950, che già prestano servizio militare, sono posti in congedo illimitato provvisorio e sono destinati al servizio civile di cui all'articolo 1, per il tempo mancante al completamento della loro ferma, salvo istanza degli interessati che intendano completare il servizio militare.

ART. 4.

Una commissione per il servizio civile previo esame sanitario, sulla base dei titoli presentati dagli interessati e delle loro indicazioni di preferenza, determinerà a quali opere o servizi e alle dipendenze di quali enti pubblici essi debbano prestare il servizio civile, secondo le esigenze di ricostruzione e di sviluppo della zona danneggiata.

La commissione è composta dal Presidente della regione siciliana o da un suo delegato, che la presiede; da tre componenti eletti dalla assemblea regionale siciliana, ogni deputato votando per due nomi; da tre rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste.

La commissione si avvale degli uffici della regione siciliana, presso i quali ha sede in Palermo.

ART. 5.

L'esonero previsto dall'articolo 1 è concesso, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ai cittadini del Belice che siano oggetto di provvedimenti penali per trasgressione agli obblighi militari commessa per il fine di cui all'articolo 1, o siano stati già condannati con sentenza passata in giudicato e stiano scontando la pena.

ART. 6.

A norma dell'articolo 2, secondo comma, del codice penale, con l'entrata in vigore della presente legge cessano l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne pronunciate per trasgressione agli obblighi militari commessa per i motivi di cui all'articolo 1.

ART. 7.

Cessano altresì l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne riportate per i reati di istigazione e di apologia del reato di cui all'articolo 5 della presente legge.